

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 49 CE — Normativa nazionale che vieta l'organizzazione di giochi e la raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione e riserva un'eventuale autorizzazione ad un operatore unico per tutelare il benessere sociale e la salute pubblica — Rifiuto di autorizzazione ad un operatore (via internet) che dispone già di un'autorizzazione in altri Stati membri compreso quello in cui ha la propria sede sociale — Rinnovo di una tale autorizzazione senza una gara — Motivi imperativi di interesse generale

**Dispositivo**

- 1) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l'organizzazione e la promozione dei giochi d'azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.*
- 2) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un'autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d'azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.*

(<sup>1</sup>) GU C 197 del 2.8.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator**

(Causa C-258/08) (<sup>1</sup>)

**(Art. 49 CE — Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Esercizio del gioco d'azzardo su Internet — Normativa che riserva l'autorizzazione ad un unico operatore — Rifiuto di concedere un'autorizzazione ad un operatore che dispone di un'autorizzazione in altri Stati membri — Giustificazione — Proporzionalità — Controllo di ogni misura concreta di applicazione della normativa nazionale)**

(2010/C 209/06)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrenti: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd

Convenuta: Stichting de Nationale Sporttotalisator

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 49 CE — Normativa nazionale che vieta l'organizzazione di giochi e la raccolta di scommesse in mancanza di autorizzazione, e che riserva un'autorizzazione eventuale ad un operatore unico per proteggere il benessere sociale e la salute pubblica — Diniego di autorizzazione ad un operatore (su Internet) che dispone già di un'autorizzazione in altri Stati membri, ivi compreso nello Stato membro della sua sede sociale — Motivi imperativi di interesse generale

**Dispositivo**

- 1) *Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d'azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un'autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d'azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un'espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la renda inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.*
- 2) *Ai fini dell'applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d'azzardo compatibile con l'art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d'esecuzione diretto a salvaguardare l'osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l'osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un'istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.*

3) *L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l'organizzazione e la promozione dei giochi d'azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.*

(<sup>1</sup>) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Tribunal Supremo — Spagna) — Caja de Ahorros y  
Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de  
Servicios Bancarios (Ausbanc)**

(Causa C-484/08) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori  
— Clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto  
— Controllo giurisdizionale del loro carattere abusivo —  
Esclusione — Disposizioni nazionali più severe per garantire  
un più elevato livello di protezione per il consumatore)*

(2010/C 209/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

Ricorrente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Convenuta: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios  
(Ausbanc)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 2, 3, n. 1, lett. g), e 4, n. 1, CE e degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Disposizioni nazionali più severe per garantire un livello di tutela più elevato al consumatore — Controllo delle clausole che definiscono

l'oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro.

**Dispositivo**

1) Gli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

2) Gli artt. 2 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 4, n. 1, CE non ostano ad un'interpretazione degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 93/13, secondo la quale gli Stati membri possono adottare una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contrattuali vertenti sulla definizione dell'oggetto principale del contratto o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, anche se tali clausole sono formulate in modo chiaro e comprensibile.

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 24.1.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 —  
Commissione europea/Regno di Spagna**

(Causa C-487/08) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell'accordo SEE — Disparità di trattamento — Dividendi distribuiti a società residenti e a società non residenti)*

(2010/C 209/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sig. R. Lyal e sig.ra I. Martínez del Peral Cagigal, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad, agente)